

Ufficio Commercio, Pubblici esercizi e Turismo

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Proposta n. 0402 613/2021

Responsabile Istruttoria
MEYNET CRISTINA

Determina n. 245 del 17/06/2021

Oggetto: ESTENSIONE IN SVIZZERA DELLA DOMANDA DI MODELLO COMUNITARIO DENOMINATO "BOK" - STUDIO BUZZI, NOTARO & ANTONIELLI D'OULX - CIG .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con propria Deliberazione di Giunta Comunale n. 137 del 02/10/2019 venivano approvati la grafica e il disciplinare di utilizzo della mascotte del Comune di Valtournenche denominata "BOK";

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio dell'Area SCTC n. 564 del 10/09/2019 avente ad oggetto: "Affidamento diretto servizio artistico di ideazione, progettazione e realizzazione mascotte turistica – Ditta Enrico Massetto – CIG ZD129B0CC4"

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio dell'Area SCTC n. 519 del 24/12/20 recante: "Deposito marchio e domanda multipla di registrazione di modello comunitario della mascotte di localita' "BOK" - Studio Buzzì, Notaro Antonielli D'oulx Spa - Cig ZDA2FD61C9".

RESO EDOTTO che lo Studio "Buzzi, Notaro & Antonielli d'Oulx spa" si è già occupato della registrazione del marchio di località "Cervino" per conto del Comune di Valtournenche in Italia e in Europa ma che serve un'ultima implementazione di registrazione del marchio in Svizzera, nei tempi utili ad una corretta gestione dell'iter;

APPURATA la disponibilità dello Studio "Buzzi, Notaro & Antonielli d'Oulx spa" a provvedere anche all'estensione in Svizzera della domanda di modello comunitario della mascotte "BOK";

VALUTATO il preventivo Prot. 2935 del 15/03/21 pervenuto dallo Studio "Buzzi, Notaro & Antonielli d'Oulx spa" e giudicato lo stesso congruo per il servizio richiesto;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei contratti pubblici" e in particolare:

- l'art. 30, comma 1, in materia di principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni;
- l'art. 32, comma 2, in materia di determinazione a contrarre nel caso di affidamento diretto;

- l'art. 36, comma 2 lett. a) che prevede, entro la soglia di quarantamila euro la facoltà di affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, di forniture, servizi e lavori in amministrazione diretta;

RICHIAMATO:

- l'art. 37, comma 1, del D.lgs. 50/2016 che stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumento di acquisti e di negoziazione anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00 e di lavori di importo inferiore ad € 150.000,00;
- l'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii., che stabilisce *“Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”*;
- l'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e ss.mm.ii., che stabilisce *“le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo e qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa. (...) Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti”*;
- l'art. 12, comma 4 della L.R. 19 dicembre 2014, n. 13 e ss.mm.ii. che esclude dall'obbligo di utilizzare un soggetto aggregatore regionale o nazionale (cd. Centrale di committenza) per le procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture nei limiti di importo stabiliti dalla normativa statale vigente;

DATO ATTO che la Stazione Appaltante ha ottenuto la registrazione e l'accesso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) di Consip e al mercato elettronico valdostano (MEVA) di Inva s.p.a., che consentono di gestire la procedura di gara interamente on-line, in ogni sua fase, fino all'aggiudicazione, e rappresentano un'importante opportunità per la razionalizzazione e la dematerializzazione del processo di acquisto, per la riduzione dei tempi, il contenimento dei costi e la trasparenza;

VERIFICATA la congruità dell'offerta e ritenuto legittimo e conveniente procedere all'affidamento diretto ai sensi l'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice dei contratti in ragione della tipologia del servizio/fornitura considerato che, dato l'importo dell'affidamento, una diversa procedura contrasterebbe con i principi di semplificazione ed economicità, intesa quale uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione degli operatori, e di congruità dei propri atti rispetto allo scopo che si vuole perseguire, oltre a violare il principio di tempestività, derivante dall'esigenza di non dilatare senza necessità la durata del procedimento di selezione del contraente;

RICHIAMATE le linee guida n. 4 dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) in materia di *“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, la stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio e nel rispetto delle procedure telematiche previste da Consip;

- ai sensi dell'art. 32 comma 10 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, non troverà applicazione il termine dilatorio di 35 giorni (comma 9) per la stipula del contratto;
- che la regolarità contributiva della Ditta è stata accertata mediante acquisizione del DURC, con scadenza al 25/06/2021 prot. INAIL 26339183 depositato agli atti;
- che l'impresa suddetta non si trova in alcuna delle fattispecie di cui all'art. 80 del predetto D.Lgs. 50/2016 relativo ai motivi di esclusione dalle procedure di appalto, giuste dichiarazioni effettuate dalla stessa presenti sulla piattaforma telematica MEPA;

RICHIAMATO:

- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e in particolare l'art. 183 in materia di "Impegno di spesa";
- il D.lgs 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 marzo 2009, n. 42) e in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2) che, tra l'altro, disciplina le modalità ed i limiti di assunzione dell'impegno di spesa;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- la Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta) e particolarmente l'art. 46 in materia di organizzazione degli uffici e del personale;
- la Legge Regionale del 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- il Regolamento comunale generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 76 del 27/07/2016;
- il Regolamento comunale di Contabilità approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 4 del 09/01/2019;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 03/03/2021 con la quale si approvava il bilancio di previsione pluriennale 2021/2023 e il D.U.P.S. (documento unico di programmazione semplificato) per il triennio 2021/2023;
- la deliberazione della Giunta comunale **n. 32 del 24/03/2021** con la quale si assegnavano ai responsabili di servizio le quote di bilancio ai sensi dell'art. 46 comma 5 della L.R. 7/12/1998 n. 54 e dell'art. 169 del D.lgs. 267/2000;

VISTE le disposizioni dettate:

- dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, forniture e servizi;
- dal D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area contabile in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, nell'ambito dei principi di gestione del bilancio per l'effettuazione delle spese, ai sensi degli art. 183 e 184 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267, dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

Per le motivazioni di fatto e di diritto sopra esposte, che qui si intendono riportate e trascritte per far parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. DI AFFIDARE, per le ragioni di fatto e di diritto espresse in premessa, alla ditta "BUZZI, NOTARO & ANTONIELLI D'OULX S.P.A." di Torino (TO) il servizio di estensione in Svizzera della domanda di modello comunitario della mascotte di località "BOK";

2. DI IMPEGNARE a favore di “BUZZI, NOTARO & ANTONIELLI D’OULX S.P.A” - CF/PI 06294960015 la somma complessiva di € **2.655,00** per il servizio di cui sopra con imputazione al bilancio di previsione 2020/2022, come di seguito specificato:

Esercizio	2021 - € 2.655,00		
Missione	07 “Turismo”		
Programma	01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo”		
PDCF	U.1.03.02.99.999		
Capitolo	4203	Articolo	02

3. DI SPECIFICARE che:
- ai sensi dell' art.7, comma 4, del D. L. 187/2010, è stato acquisito, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari – assegnato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): Z73322059F;
 - il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell’esatto adempimento della prestazione esclusivamente con le modalità di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, a fronte di fatturazione elettronica indirizzata al codice IPA del Comune di Valtournenche **UFA7JG**;
4. DI DARE ATTO:
- che il responsabile del presente procedimento, ai sensi di legge, è il Segretario Comunale Dott. René Rey;
 - che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
 - che ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/90 e del Codice di comportamento dei dipendenti degli enti di cui all’art. 1, c. 1 della L.R. 22/2010, non sussistono conflitti d'interesse con il/i soggetto/i destinatario/i del presente provvedimento;
5. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento:
- agli uffici competenti per la corretta esecuzione di quanto qui disposto;
 - al soggetto/i destinatario/i del presente provvedimento per opportuna conoscenza e in ottemperanza all’art. 191, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000;
6. DI RENDERE NOTO che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 07.08.1990 n° 241 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento è ammesso:
- ricorso alla stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, per l'eventuale auto-annullamento nell'esercizio dei poteri di autotutela;
 - ricorso giurisdizionale presso il TAR di Aosta, ai sensi degli artt. 29, 41 e 119 del D.lgs. n. 104/2010, entro 60 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione dell'atto;
 - ricorso giurisdizionale presso il TAR di Aosta, ai sensi dell'art. 120 comma 5 del D.lgs. n. 104/2010, entro 30 giorni, nel caso di procedure di affidamento, ivi comprese quelle di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture;
 - ricorso straordinario al Capo dello Stato, per i motivi di legittimità rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo, entro 120 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza del provvedimento, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 1199/71.

**Sottoscritta dal Responsabile
(REY RENE')
con firma digitale**

BUZZI, NOTARO & ANTONIELLI d'OULX

Consulenti in Proprietà Industriale ■ European Patent, Trademark and Design Attorneys

Prot. 2935
del 15/03/21

Franco Buzzi
Giancarlo Notaro
Enrico Antonielli d'Oulx
Luciano Bosotti
Mauro Marchitelli
Livia Pasqualigo
Franco Gallarotti
Cristina Freyria Fava
Alessandra Romeo
Giorgio Crovini
Stefano Frontoni
Tassilo Meindl
Antonella Vitale
Davide Resmini
Paolo De Bonis
Roberta Cesa
Loredana Mansi
Gianluca Notaro
Nemio Giuliano
Filippo Buzzi
Ilaria Gallo
Alberto Ferrero
Giovanna Campogiani

Comune di Valtournenche
c.a.: Dr.ssa Cristina Meynet
Piazza della Chiesa 1
11028 Valtournenche AO

12 marzo 2021

Ns.Rif.: BCD24107-PD/dv

Ogg: **Domanda di Modello Comunitario n. 008370043-0001/0005**
depositata in data 24 dicembre 2020
dal titolo: "Bok"

Con riferimento alla Vostra richiesta del 5 marzo 2021, comunichiamo il preventivo di spesa per l'estensione in Svizzera della domanda di modello comunitario in oggetto.

Estensione in Svizzera

Nostre competenze: **Euro 650,00 + IVA 22%**

Tasse EUIPO per ottenimento copia autentica della domanda di priorità:
Euro 30,00

Esborsi agente estero: **circa Euro 1.500,00 + IVA 22%**

Bollo virtuale: **Euro 2,00**

NOTA: Gli importi sopra indicati possono essere soggetti a variazioni in virtù di oscillazioni del cambio ed eventuali aumenti nelle tariffe degli agenti esteri.

Con i migliori saluti.

Buzzi, Notaro & Antonielli d'Oulx



Paolo De Bonis

CIG: 273322059F

1.500,00 +
650,00 =

2.150,00 € +
473,00 = IVA

2.623,00 +
32,00 = Tasse/Bollo

2.655,00 €

For areas of expertise and qualifications / per settori di attività e qualifiche: www.bnaturin.com

Buzzi, Notaro & Antonielli d'Oulx S.p.A. ■ C.so Vittorio Emanuele II, 6 ■ 10123 Torino, Italy ■ Tel. + 39 011 8392911
Fax + 39 011 8392929 ■ info@bnaturin.com ■ Cap. Soc. € 100.000 ■ C.F. / P.IVA (VAT IT) 06294960015
Uff. Reg. Imp. Trib. Torino 1830/92 ■ REA C.C.I.A.A. Torino 776713 ■ R.C. Italiana n. 6084941 - € 3.000.000

Ufficio Commercio, Pubblici esercizi e Turismo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

OGGETTO: ESTENSIONE IN SVIZZERA DELLA DOMANDA DI MODELLO
COMUNITARIO DENOMINATO "BOK" - STUDIO BUZZI, NOTARO & ANTONIELLI
D'OULX - CIG Z73322059F

Sulla determina n. 245 del 17/06/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa, ai sensi degli art. 183 e 184 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e del vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

Valtournenche, lì 17/06/2021

Sottoscritto dal Responsabile
REY RENE'
con firma digitale